

Integrazione regolamento Tari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2016,

Art. 15 bis Ulteriori Riduzioni ed Esenzioni

- 1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.1 comma 660, della legge 147/2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, a tutela dell'ambiente e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*
- 2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa e quindi risultano a carico della fiscalità generale.*
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso;*